



Consiglio  
dell'Unione europea

**Bruxelles, 17 luglio 2023  
(OR. en)**

**11915/23**

**ENV 869  
COMER 93  
MI 627  
ONU 49  
SAN 459  
IND 400  
DELECT 102**

#### **NOTA DI TRASMISSIONE**

---

Origine:	Segretaria generale della Commissione europea, firmato da Martine DEPREZ, direttrice
Data:	14 luglio 2023
Destinatario:	Thérèse BLANCHET, segretaria generale del Consiglio dell'Unione europea
n. doc. Comm.:	C(2023) 4683 final
Oggetto:	REGOLAMENTO DELEGATO (UE) .../... DELLA COMMISSIONE del 14.7.2023 che modifica il regolamento (UE) 2017/852 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i prodotti con aggiunta di mercurio soggetti a divieti di fabbricazione, importazione ed esportazione

---

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento C(2023) 4683 final.

All.: C(2023) 4683 final

Bruxelles, 14.7.2023  
C(2023) 4683 final

**REGOLAMENTO DELEGATO (UE) .../... DELLA COMMISSIONE**

**del 14.7.2023**

**che modifica il regolamento (UE) 2017/852 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i prodotti con aggiunta di mercurio soggetti a divieti di fabbricazione, importazione ed esportazione**

(Testo rilevante ai fini del SEE)

## RELAZIONE

### 1. CONTESTO DELL'ATTO DELEGATO

Il contesto politico e giuridico del presente regolamento delegato è costituito dalla politica e dal diritto dell'UE in materia di mercurio e dalla convenzione di Minamata sul mercurio (di seguito "convenzione di Minamata" o "convenzione")<sup>1</sup>.

#### *Regolamento (UE) 2017/852 sul mercurio*

Il regolamento (UE) 2017/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2017, sul mercurio, che abroga il regolamento (CE) n. 1102/2008 (di seguito "regolamento sul mercurio")<sup>2</sup> è il principale atto giuridico dell'Unione che i) disciplina l'uso del mercurio e dei suoi composti (di seguito "mercurio"), compresi i prodotti con aggiunta di mercurio<sup>3</sup> e ii) recepisce nel diritto dell'UE la convenzione di Minamata e le decisioni giuridicamente vincolanti adottati dalla conferenza delle parti (di seguito "COP di Minamata").

Il regolamento sul mercurio mira a proteggere la salute umana e l'ambiente dalle emissioni e dai rilasci antropogenici di questo metallo e ne disciplina l'intero ciclo di vita, dall'estrazione primaria allo smaltimento finale dei rifiuti. Il presente regolamento è stato elaborato e adottato come strumento per perseguire e attuare l'obiettivo ultimo della politica dell'UE sul mercurio, vale a dire eliminare gradualmente l'uso di questo metallo. L'obiettivo è stato chiaramente definito nella strategia dell'UE sul mercurio del 2005<sup>4</sup>, riveduta nel 2010<sup>5</sup>, che esortava l'Unione ad adottare misure volte, tra l'altro, a ridurre l'uso del mercurio diminuendo l'offerta e la domanda.

A corollario della strategia dell'UE sul mercurio, il Consiglio dell'Unione europea ha concluso quanto segue sull'uso del mercurio nei prodotti:

*"i prodotti con aggiunta di mercurio, qualora esistano alternative praticabili, dovrebbero essere progressivamente eliminati nel modo più rapido e completo possibile, con l'obiettivo finale di eliminarli gradualmente tutti, tenendo in debito conto le circostanze tecniche ed economiche e le esigenze della ricerca e dello sviluppo scientifici"*<sup>6</sup>.

L'articolo 5 e l'allegato II del regolamento sul mercurio riguardano i prodotti con aggiunta di mercurio. L'articolo 5, paragrafo 1, stabilisce che l'esportazione, l'importazione e la fabbricazione nell'Unione di prodotti con aggiunta di mercurio di cui all'allegato II è vietata a

---

<sup>1</sup> Il testo della convenzione di Minamata è disponibile al seguente indirizzo: <https://www.mercuryconvention.org/en/about>

<sup>2</sup> GU L 137 del 24.5.2017, pag. 1.

<sup>3</sup> Ai sensi dell'articolo 2, punto 4), del regolamento sul mercurio, un "prodotto con aggiunta di mercurio" è un prodotto o un componente di prodotto contenente mercurio o un composto del mercurio che è stato aggiunto intenzionalmente.

<sup>4</sup> Comunicazione della Commissione - Strategia comunitaria sul mercurio, COM(2005) 20 definitivo del 28 gennaio 2005.

<sup>5</sup> Comunicazione della Commissione relativa al riesame della Strategia comunitaria sul mercurio, COM(2010) 723 definitivo del 7 dicembre 2010.

<sup>6</sup> Conclusioni del Consiglio "Riesame della strategia comunitaria sul mercurio", 3075<sup>a</sup> riunione del Consiglio Ambiente, Bruxelles, 14 marzo 2011.

decorrere dalle date di eliminazione progressiva ivi stabilite. A titolo di deroga, a norma dell'articolo 5, paragrafo 2, il divieto non si applica ai prodotti essenziali per impieghi militari o di protezione civile o utilizzati per la ricerca, la taratura della strumentazione o destinati ad essere utilizzati come campione di riferimento.

I prodotti con aggiunta di mercurio di cui all'allegato II del regolamento sul mercurio comprendono, tra l'altro, determinati batterie e accumulatori, interruttori e relè, lampade contenenti mercurio (ad esempio alcune lampade fluorescenti) e dispositivi di misurazione non elettronici (per esempio termometri ed estensimetri da usare con pletismografi). Tali prodotti sono soggetti a un divieto di fabbricazione, importazione ed esportazione dal 31 dicembre 2018 o dal 31 dicembre 2020. I prodotti con aggiunta di mercurio elencati nell'allegato II sono prodotti per i quali esistono alternative prive di mercurio tecnicamente ed economicamente praticabili e, come specificato nel considerando 14 del preambolo del regolamento sul mercurio, rappresentano una quota significativa dell'uso del mercurio all'interno dell'Unione e nel mondo.

Al fine di ridurre la produzione e l'uso di prodotti con aggiunta di mercurio, l'articolo 8 del regolamento sul mercurio fissa condizioni rigorose che si applicano al caso specifico dei "nuovi" prodotti con aggiunta di mercurio, cioè quelli che non sono stati fabbricati prima del 1° gennaio 2018. In particolare l'articolo ne vieta la fabbricazione e l'immissione sul mercato in assenza di autorizzazione della Commissione europea. L'autorizzazione può essere concessa solo se è dimostrato che il nuovo prodotto con aggiunta di mercurio comporta importanti benefici per la salute o l'ambiente e non presenta rischi significativi per l'ambiente o la salute umana, e che non esistono alternative tecnicamente praticabili senza mercurio che comportano gli stessi benefici.

Per quanto riguarda l'interazione tra il regolamento sul mercurio e la convenzione di Minamata in materia di prodotti con aggiunta di mercurio, l'articolo 20 di detto regolamento conferisce alla Commissione il potere di adottare atti delegati al fine di modificare, tra l'altro, il suo allegato II onde allinearli alle decisioni adottate dalla COP di Minamata. Tale potere può essere esercitato solo se l'Unione ha sostenuto la decisione in questione della COP di Minamata per mezzo di una decisione del Consiglio adottata conformemente all'articolo 218, paragrafo 9, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE). **L'articolo 20 del regolamento sul mercurio stabilisce pertanto la base giuridica del presente regolamento delegato.**

### *Convenzione di Minamata sul mercurio*

La convenzione di Minamata è entrata in vigore il 16 agosto 2017 e finora è stata ratificata dall'Unione europea<sup>7</sup> e da 136 paesi, tra cui tutti gli Stati membri dell'UE. Si tratta del principale quadro giuridico internazionale volto a proteggere la salute umana e l'ambiente dalle emissioni atmosferiche e dai rilasci nell'acqua e nel suolo, di origine antropica, di mercurio. Analogamente al regolamento sul mercurio, la convenzione prende in considerazione l'intero ciclo di vita del mercurio, dall'estrazione primaria di mercurio allo smaltimento dei rifiuti.

La convenzione (articolo 4, paragrafo 1) prevede un divieto di fabbricazione, importazione ed esportazione dei prodotti con aggiunta di mercurio di cui alla parte I del suo allegato A.

---

<sup>7</sup> Decisione (UE) 2017/939 del Consiglio, dell'11 maggio 2017, relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea, della convenzione di Minamata sul mercurio (GU L 142 del 2.6.2017, pag. 4).

Poiché l'Unione ha svolto un ruolo determinante nell'elaborazione delle disposizioni della convenzione di Minamata, comprese quelle riguardanti i prodotti con aggiunta di mercurio, l'elenco dei prodotti interessati rispecchia in larga misura l'elenco che figura nell'allegato II del regolamento sul mercurio.

Secondo quanto previsto dall'articolo 4, paragrafi 4, 7, e 8, della convenzione di Minamata, l'allegato A della stessa doveva essere riesaminato entro cinque anni dopo l'entrata in vigore della convenzione, tenendo conto delle proposte di modifica presentate dalle parti, delle informazioni trasmesse sui prodotti con aggiunta di mercurio e della disponibilità di alternative senza mercurio tecnicamente ed economicamente sostenibili, nonché dei dati sui rischi e i benefici che comportano per l'ambiente e la salute umana.

### ***Decisione che modifica l'allegato A, parte I, della convenzione di Minamata***

Tenuto conto della data di entrata in vigore della convenzione e del suo articolo 4, paragrafi 4, 7 e 8, le parti erano pertanto chiamate ad adottare una decisione sulle modifiche dell'allegato A della convenzione in occasione del secondo segmento della quarta riunione della COP di Minamata (COP4.II, 21-25 marzo 2022).

A tale proposito, per continuare a essere una parte attiva e con un ruolo determinante, il 31 marzo 2020 l'Unione ha trasmesso al segretariato della convenzione di Minamata informazioni su una serie di prodotti con aggiunta di mercurio e sulle alternative senza mercurio tecnicamente ed economicamente sostenibili a disposizione, in conformità dell'articolo 4, paragrafo 4, della convenzione. Il 30 aprile 2021 l'Unione ha poi presentato al segretariato una proposta ufficiale di modifica, tra l'altro, dell'allegato A, parte I, della convenzione di Minamata, conformemente all'articolo 4, paragrafo 7, della convenzione<sup>8</sup>. La proposta dell'UE prevedeva l'aggiunta dei seguenti prodotti contenenti mercurio all'allegato A, parte I:

- pile a bottone all'ossido di argento e zinco con un tenore di mercurio < 2 % e pile a bottone zinco-aria con un tenore di mercurio < 2 %;
- lampade fluorescenti lineari (LFL) a fosfori alofosfati per usi generali di illuminazione;
- dispositivi di misurazione non elettronici: a) estensimetri da usare nei pletismografi; b) tensiometri;
- dispositivi di misurazione elettrici ed elettronici: a) trasduttori, trasmettitori e sensori di pressione di fusione; b) pompe da vuoto a mercurio;
- poliuretano, compresi i contenitori per l'applicazione di poliuretano.

Altre due proposte ufficiali di modifica dell'allegato A, parte I, sono state presentate i) dalla regione Africa e ii) da Svizzera e Canada.

---

<sup>8</sup> Decisione (UE) 2021/727 del Consiglio, del 29 aprile 2021, relativa alla presentazione, a nome dell'Unione europea, di proposte di modifica degli allegati A e B della convenzione di Minamata sul mercurio riguardanti i prodotti con aggiunta di mercurio e i processi di fabbricazione che comportano l'utilizzo di mercurio o di composti di mercurio (GU L 155 del 5.5.2021, pag. 23)

La proposta ufficiale della regione Africa prevedeva l'aggiunta dei seguenti prodotti all'allegato A, parte I:

- lampade fluorescenti compatte con alimentatore integrato (CFL.i) per usi generali di illuminazione  $\leq 30$  watt (di seguito "CFL.i  $\leq 30$  watt");
- lampade fluorescenti lineari (LFL) per usi generali di illuminazione: a) a trifosfori  $\leq 60$  watt; b) a fosfori alofosfati  $\leq 40$  watt;
- lampade fluorescenti a catodo freddo (CCFL) e lampade fluorescenti con elettrodo esterno (EEFL) di tutte le lunghezze per i display elettronici.

La proposta ufficiale della Svizzera e del Canada prevedeva l'aggiunta dei seguenti prodotti all'allegato A, parte I:

- dispositivi di bilanciamento, compresi equilibratrici per pneumatici e pesi di equilibratura delle ruote;
- pellicole e carta per fotografia;
- propellente per satelliti e veicoli spaziali;
- ponti per la misurazione della capacitanza e delle perdite ad elevata accuratezza e interruttori e relè RF ad alta frequenza negli strumenti di monitoraggio e controllo (tenore massimo di mercurio pari a 20 mg di mercurio per ponte, interruttore o relè).

Alla luce di queste tre proposte ufficiali, l'Unione ha deciso, con decisione (UE) 2022/549 del Consiglio adottata a norma dell'articolo 218, paragrafo 9, TFUE, di sostenere una decisione della COP4.II che modificava l'allegato A, parte I, della convenzione di Minamata e che:

- i) fosse coerente con la proposta ufficiale dell'Unione del 30 aprile 2021; ovvero
- ii) fosse coerente con l'*acquis* dell'Unione; ovvero
- iii) riguardasse prodotti con aggiunta di mercurio che non sono né disciplinati dal diritto dell'UE né fabbricati nell'Unione; ovvero
- iv) riguardasse alcune categorie di lampade contenenti mercurio di cui alla proposta ufficiale di modifica presentata dalla regione Africa<sup>9</sup>.

Alla COP4.II le parti hanno adottato una decisione che modifica, tra l'altro, l'allegato A, parte I, aggiungendo i seguenti otto nuovi prodotti con aggiunta di mercurio con il 31 dicembre 2025 come data di eliminazione progressiva (di seguito "decisione della COP di Minamata")<sup>10</sup>:

---

<sup>9</sup> Decisione (UE) 2022/549 del Consiglio, del 17 marzo 2022, relativa alla posizione da adottare, a nome dell'Unione europea, al secondo segmento della quarta riunione della conferenza delle parti della convenzione di Minamata sul mercurio con riguardo all'adozione di una decisione che modifica gli allegati A e B di tale convenzione (GU L 107 del 6.4.2022, pag. 78).

<sup>10</sup> Decisione MC-4/3: *Review and amendment of annexes A and B to the Minamata Convention on Mercury*, 25 marzo 2022.

- CFL.i  $\leq$  30 watt con un tenore di mercurio non superiore a 5 mg per bruciatore;
- lampade fluorescenti a catodo freddo (CCFL) e lampade fluorescenti con elettrodo esterno (EEFL) di tutte le lunghezze per i display elettronici;
- estensimetri da usare nei pletismografi;
- trasduttori, trasmettitori e sensori di pressione di fusione;
- pompe da vuoto a mercurio;
- equilibratrici per pneumatici e pesi di equilibratura delle ruote;
- pellicole e carta per fotografia;
- propellente per satelliti e veicoli spaziali.

Dato che l'ambito di applicazione della decisione della COP di Minamata era in linea con la decisione (UE) 2022/549 del Consiglio, l'Unione ne ha sostenuto l'adozione alla COP4.II, ai sensi dell'articolo 20 del regolamento sul mercurio.

## **2. CONSULTAZIONI PRECEDENTI L'ADOZIONE DELL'ATTO**

È stato consultato il gruppo di esperti sul mercurio, istituito come gruppo informale di esperti della Commissione perché contribuisse, tra l'altro, alla preparazione degli atti delegati, il quale non ha sollevato obiezioni riguardo all'atto.

È stato consultato anche il grande pubblico attraverso il portale UE "Di' la tua", seppur con riscontri limitati da parte dei cittadini e di altri portatori di interessi. Le osservazioni ricevute, per esempio quelle dell'Ufficio europeo per l'ambiente, riguardavano la necessità dell'UE di limitare ulteriormente l'uso del mercurio nei prodotti rispetto a quanto previsto dall'ambito di applicazione dell'atto delegato.

## **3. ELEMENTI GIURIDICI DELL'ATTO DELEGATO**

Conformemente all'articolo 20 del regolamento sul mercurio, il regolamento delegato mira ad allineare il regolamento sul mercurio alla decisione MC-4/3 della COP di Minamata: *Review and amendment of annexes A and B to the Minamata Convention on Mercury*. A tale proposito, è tuttavia opportuno osservare quanto segue:

in primo luogo, gli estensimetri da usare nei pletismografi (uno degli otto prodotti con aggiunta di mercurio proposti dalla decisione della COP di Minamata) sono già inclusi nell'elenco dell'allegato II, parte A, del regolamento sul mercurio. Di conseguenza non è necessario che l'atto delegato preveda il recepimento di questo elemento della decisione della COP di Minamata;

in secondo luogo, mentre l'allegato A, parte I, della convenzione comprende già le CFL.i  $\leq$  30 watt con un tenore di mercurio superiore a 5 mg per bruciatore, la decisione della COP di Minamata estende il divieto di importazione, esportazione e fabbricazione a tutte le CFL.i  $\leq$  30 watt, indipendentemente dal tenore di mercurio. Tuttavia, considerato che l'allegato II, parte A, del regolamento sul mercurio è più rigoroso della convenzione in quanto vieta già l'importazione, l'esportazione e la fabbricazione di CFL.i  $\leq$  30 watt con un tenore di mercurio superiore a 2,5 mg per bruciatore, il regolamento delegato fa riferimento alle CFL.i  $\leq$  30 watt con un tenore di mercurio non superiore a 2,5 mg per bruciatore. In questo

modo il regolamento delegato garantisce che il regolamento sul mercurio consegua lo stesso risultato della convenzione di Minamata, vale a dire fare in modo che per tutte le CFL.i  $\leq 30$  watt valga il divieto di importazione, esportazione e fabbricazione entro la pertinente data di eliminazione progressiva.

Di conseguenza, l'articolo 1 del presente regolamento delegato prevede l'inserimento dei seguenti sette prodotti con aggiunta di mercurio nell'allegato II, parte A, del regolamento sul mercurio, fissando al 31 dicembre 2025 la data di eliminazione progressiva:

- lampade fluorescenti compatte con alimentatore integrato (CFL.i) per usi generali di illuminazione  $\leq 30$  watt con un tenore di mercurio non superiore a 2,5 mg per bruciatore;
- lampade fluorescenti a catodo freddo (CCFL) e lampade fluorescenti con elettrodo esterno (EEFL) di tutte le lunghezze per i display elettronici;
- trasduttori, trasmettitori e sensori di pressione di fusione;
- pompe da vuoto a mercurio;
- equilibratrici per pneumatici e pesi di equilibratura delle ruote;
- pellicole e carta per fotografia;
- propellente per satelliti e veicoli spaziali.

A tal fine, l'atto delegato prevede l'inserimento delle quattro nuove voci seguenti relative a prodotti con aggiunta di mercurio nell'allegato II, parte A, del regolamento sul mercurio:

- nuova voce 3 bis per lampade fluorescenti compatte con alimentatore integrato (CFL.i) per usi generali di illuminazione  $\leq 30$  watt con un tenore di mercurio non superiore a 2,5 mg per bruciatore;
- nuova voce 6 bis per lampade fluorescenti a catodo freddo (CCFL) e lampade fluorescenti con elettrodo esterno (EEFL) di tutte le lunghezze per i display elettronici;
- nuova voce 10 (*dispositivi di misurazione elettrici ed elettronici*) per trasduttori, trasmettitori e sensori di pressione di fusione;
- nuova voce 11 (*altri prodotti con aggiunta di mercurio*) per pompe da vuoto a mercurio, equilibratrici per pneumatici e pesi di equilibratura delle ruote, pellicole e carta per fotografia e propellente per satelliti e veicoli spaziali.

La Commissione sta preparando una proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) 2017/852 sul mercurio per quanto riguarda l'amalgama dentale e altri prodotti con aggiunta di mercurio soggetti a restrizioni di fabbricazione, importazione ed esportazione. La proposta sarà adottata parallelamente al presente atto delegato.

# REGOLAMENTO DELEGATO (UE) .../... DELLA COMMISSIONE

del 14.7.2023

**che modifica il regolamento (UE) 2017/852 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i prodotti con aggiunta di mercurio soggetti a divieti di fabbricazione, importazione ed esportazione**

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2017/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2017, sul mercurio, che abroga il regolamento (CE) n. 1102/2008<sup>1</sup>, in particolare l'articolo 20,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 5 del regolamento (UE) 2017/852, l'esportazione, l'importazione e la fabbricazione nell'Unione di prodotti con aggiunta di mercurio di cui all'allegato II di detto regolamento è vietata a decorrere dalle date ivi stabilite, tranne che per i prodotti essenziali per impieghi militari o di protezione civile e i prodotti utilizzati per la ricerca, la taratura della strumentazione o destinati ad essere utilizzati come campione di riferimento.
- (2) La convenzione di Minamata sul mercurio ("convenzione") è stata conclusa dall'Unione con decisione (UE) 2017/939 del Consiglio<sup>2</sup> ed è entrata in vigore il 16 agosto 2017. L'articolo 4, paragrafo 1, della convenzione vieta la fabbricazione, l'importazione o l'esportazione dei prodotti con aggiunta di mercurio di cui alla parte I dell'allegato A di detta convenzione dopo la data di eliminazione progressiva indicata per i prodotti in questione. L'articolo 4, paragrafo 8, della convenzione impone alla conferenza delle parti ("COP") di esaminare l'allegato A della convenzione al più tardi cinque anni dopo l'entrata in vigore della stessa.
- (3) L'Unione ha presentato proposte di modifica degli allegati A e B della convenzione mediante la decisione (UE) 2021/727 del Consiglio<sup>3</sup>. Nella sua quarta riunione,

---

<sup>1</sup> GU L 137 del 24.5.2017, pag. 1.

<sup>2</sup> Decisione (UE) 2017/939 del Consiglio, dell'11 maggio 2017, relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea, della convenzione di Minamata sul mercurio (GU L 142 del 2.6.2017, pag. 4).

<sup>3</sup> Decisione (UE) 2021/727 del Consiglio, del 29 aprile 2021, relativa alla presentazione, a nome dell'Unione europea, di proposte di modifica degli allegati A e B della convenzione di Minamata sul mercurio riguardanti i prodotti con aggiunta di mercurio e i processi di fabbricazione che comportano l'utilizzo di mercurio o di composti di mercurio (GU L 155 del 5.5.2021, pag. 23).

tenutasi dal 21 al 25 marzo 2022, la COP ha adottato la decisione MC-4/3 che modifica la parte I dell'allegato A della convenzione inserendovi otto prodotti con aggiunta di mercurio. L'Unione ha sostenuto tale decisione mediante la decisione (UE) 2022/549 del Consiglio<sup>4</sup>.

- (4) L'allegato II, parte A, del regolamento (UE) 2017/852 elenca già gli estensimetri da usare nei pletismografi, che sono tra i prodotti con aggiunta di mercurio che la decisione MC-4/3 ha inserito nell'allegato A, parte I, della convenzione, e le lampade fluorescenti compatte con alimentatore integrato (CFL.i) per usi generali di illuminazione  $\leq 30$  watt con un tenore di mercurio superiore a 2,5 mg per bruciatore. Di conseguenza, per allineare il regolamento (UE) 2017/852 alla decisione MC-4/3, è necessario inserire sette prodotti con aggiunta di mercurio nell'allegato II, parte A, di detto regolamento: i) lampade fluorescenti compatte con alimentatore integrato (CFL.i) per usi generali di illuminazione  $\leq 30$  watt con un tenore di mercurio non superiore a 2,5 mg per bruciatore, ii) lampade fluorescenti a catodo freddo (CCFL) e lampade fluorescenti con elettrodo esterno (EEFL) di tutte le lunghezze per i display elettronici, iii) trasduttori, trasmettitori e sensori di pressione di fusione, iv) pompe da vuoto a mercurio, v) equilibratrici per pneumatici e pesi di equilibratura delle ruote, vi) pellicole e carta per fotografia, e vii) propellente per satelliti e veicoli spaziali.
- (5) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) 2017/852,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

#### *Articolo 1*

L'allegato II del regolamento (UE) 2017/852 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

#### *Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14.7.2023

*Per la Commissione*  
*La presidente*  
*Ursula VON DER LEYEN*

---

<sup>4</sup> Decisione (UE) 2022/549 del Consiglio, del 17 marzo 2022, relativa alla posizione da adottare, a nome dell'Unione europea, al secondo segmento della quarta riunione della conferenza delle parti della convenzione di Minamata sul mercurio con riguardo all'adozione di una decisione che modifica gli allegati A e B di tale convenzione (GU L 107 del 6.4.2022, pag. 78).